

**TRIBUNALE DI TORINO**  
Seconda Sezione Civile**RG n. 12631/2025**

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.2.2026;

- ritenuto, in merito ai rilievi del creditore procedente ed alla connessa richiesta di mandato integrativo al c.t.u., di poter osservare quanto segue:

- la mancanza dell'attestato di prestazione energetica non è causa di nullità della compravendita negoziale, comportando solo sanzioni amministrative; per tale motivo, si ritiene che la mancanza dell'a.p.e. non sia ostativa alla vendita giudiziale, tanto più considerando che si tratta di giudizio di divisione derivante da procedura esecutiva; non è dunque necessario dare mandato integrativo al c.t.u. per la redazione dell'a.p.e., apparendo sufficiente che la sua assenza sia stata segnalata in perizia;
- nemmeno è necessario procedere con rettifica al catasto relativamente al regime patrimoniale dei coniugi, che risulta erroneamente indicato quale comunione legale; le risultanze catastali, infatti, non hanno valore probatorio della proprietà (e degli aspetti ad essa connessi), pertanto anche in questo caso è sufficiente che del corretto regime patrimoniale dei coniugi – accertato mediante i titoli - sia stato dato atto in perizia; d'altra parte, il compendio deve essere comunque venduto per l'intero nell'ambito del presente giudizio di divisione endoesecutiva, dunque l'aspetto del regime patrimoniale dei coniugi perde di rilevanza in questo ambito;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 785, 788, 576 e s.s. c.p.c., 720 c.c.;

**ORDINA**

lo scioglimento della comunione esistente tra:

ad

sugli immobili oggetto di causa, così come individuati nella consulenza tecnica in atti sopra richiamata;

visti gli artt. 790 c.p.c. e 591-bis c.p.c.

**ORDINA**

la vendita dei predetti immobili, delegando per le operazioni di vendita - senza predisposizione del progetto di divisione che verrà redatto dal Giudice - secondo le modalità indicate dall'art. 569 comma 3 c.p.c., il **dott. Amedeo Gerbino**, con studio in Torino, C.so Matteotti n.23 Banca d'appoggio: BPER Banca spa Filiale di Torino, via Santa Teresa n. 9;

1) dispone che l'avviso di vendita, redatto secondo quanto disposto dagli artt. 569, 570 e 591 bis c.p.c., sia pubblicato entro il termine di due mesi dalla comunicazione del presente provvedimento e che lo stesso contenga le indicazioni relative alle modalità di visita come disciplinate al punto 13) della presente ordinanza;

2) dispone che la vendita si svolga – per ciascun bene o lotto – mediante gara telematica asincrona ai sensi dell'art. 24 del D.M. n. 32 del 26.02.15 e che le offerte siano presentate esclusivamente in via telematica a norma degli artt. 12 e 13 del medesimo decreto, precisando che l'udienza di apertura delle buste e quella, eventuale, di aggiudicazione a seguito di gara, saranno celebrate alla presenza delle parti nel luogo indicato dal delegato nell'avviso di vendita;

3) dispone che, in caso di pluralità di offerte valide, il delegato dia inizio immediato alla gara con modalità telematiche per la durata di tre giorni, e fissi contestualmente udienza per l'aggiudicazione da celebrarsi nell'immediatezza dell'epilogo della gara;

4) dispone che il delegato indichi nell'avviso di vendita - qualora l'immobile sia destinato ad abitazione del debitore e del suo nucleo familiare - che verrà emesso l'ordine di liberazione a mezzo del custode (con spese a carico della procedura), nelle forme di cui all'art. 560 c.p.c., salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario al più tardi al momento del saldo prezzo;

5) nomina gestore della vendita la società Astalegale.net s.p.a.;

6) dispone che il delegato provveda alla pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria secondo le specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale almeno 50 giorni prima di ciascuna udienza di vendita;

7) dispone che il creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o i creditori muniti di titolo esecutivo provvedano al pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato proceda alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale) almeno 60 giorni prima di ciascuna udienza di vendita;

8) rappresenta che il delegato potrà procedere alla pubblicazione in mancanza di pagamento del contributo unificato solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito;

9) manda al delegato, in caso di mancata o di ritardata pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, di trasmettere il fascicolo all'ufficio per le valutazioni di cui all'art. 631 bis c.p.c.;

10) dispone che la pubblicità straordinaria sia fatta, omissis in ogni caso il nominativo del debitore e di eventuali soggetti terzi almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione dell'avviso di vendita integrale, del suo estratto e della perizia sui siti internet [www.tribunale.torino.it](http://www.tribunale.torino.it) [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net) e [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it);

11) gli adempimenti inerenti alla pubblicità dovranno essere richiesti - a cura del professionista delegato e con spese a carico del creditore fondiario, se intervenuto, o, in mancanza, del creditore procedente - almeno 70 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle società incaricate della pubblicazione;

12) dispone che il creditore di cui al punto 11) versi al delegato a titolo di fondo spese la somma di € 500,00;

13) dispone che le visite degli immobili richieste dagli interessati, siano fissate dal lunedì al venerdì (non festivi) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo accordo con il custode;

14) dispone che il deposito di tutte le somme relative alla presente procedura, ivi compreso il versamento delle cauzioni, avvenga su un c/c bancario intestato alla procedura aperto presso l'Istituto di credito indicato in intestazione del quale il delegato indicherà il codice IBAN nell'avviso di vendita, conto sul quale il professionista delegato potrà operare;

15) autorizza il delegato a chiedere al perito stimatore la trasmissione delle fotografie già poste a corredo della relazione di stima in formato .jpeg o in altro formato utile alla pubblicazione sul Portale;

16) autorizza il delegato ad eseguire a mezzo PEC tutte le comunicazioni destinate ai soggetti costituiti e le notifiche ai creditori iscritti muniti di indirizzo PEC; nel caso in cui il debitore esecutato sia domiciliato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione ex art. 489 c.p.c., autorizza il delegato ad eseguire la notifica presso la cancelleria della sezione esecuzioni del Tribunale di Torino a mezzo PEC al seguente indirizzo: [esecuzioni.immobiliari.tribunale.torino@giustiziacert.it](mailto:esecuzioni.immobiliari.tribunale.torino@giustiziacert.it);

17) dispone che il professionista completi le operazioni delegate entro il termine di 2 anni dalla comunicazione della presente ordinanza ed effettui entro il termine di un anno dalla comunicazione un numero di esperimenti di vendita non inferiore a 3.

Si comunichi alle parti ed al professionista delegato.

Torino, 13/02/2026